



*Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense  
per il Distretto della  
Corte di Appello di Firenze  
Il Presidente*

## CAMERA DEI DEPUTATI

### II Commissione Giustizia

**AUDIZIONE INFORMALE del 1 dicembre 2025**  
**nell'ambito dei progetti di legge**  
**C 594 D'Orso , C 735 Gribaudo, C. 751 D'Orso, C. 867 Calderone**  
**C. 2432 Pittalis, C. 2629 Governo e C. 2633 Dori**  
**recanti «Riforma dell'ordinamento forense»**

### NOTA ILLUSTRATIVA

Onorevoli Deputate e Onorevoli Deputati,  
ringrazio per l'opportunità concessami di interloquire in ordine al Disegno di Legge delega presentato dal Governo relativamente alla riforma dell'ordinamento professionale forense e, aderendo alla sollecitazione contenuta nell'avviso di convocazione trasmetto le seguenti note illustrative del contenuto dell'intervento che svolgerò in sede di audizione.

Attualmente svolgo le funzioni di Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense per il Distretto di Corte di Appello di Firenze, carica che ho ricoperto anche nella prima consiliatura, dal 2015 al 2018.

Il mio intervento avrà quindi ad oggetto soltanto la parte relativa al sistema disciplinare recata nell'art. 2, c. 1, lett. cc), del Disegno di Legge n. 2629 presentato dal Ministro Guardasigilli.

Va fin da subito osservato che per quanto attiene al procedimento disciplinare il lavoro fatto dai proponenti è certamente positivo e suscettibile di razionalizzare e semplificare una situazione che con la disciplina attualmente vigente risulta alquanto disfunzionale ed inutilmente bizantina.

Se dunque appaiono ben positivi parecchi degli interventi innovativi, non di meno alcune criticità emergono e sono oggetto del presente intervento che cerca di rispettare per quanto possibile l'impianto del DDL *in parte qua*.



*Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense  
per il Distretto della  
Corte di Appello di Firenze  
Il Presidente*

Una sola proposta si discosta in maniera sostanziale sia dalla disciplina contenuta nel DDL che da quella vigente (che il DDL recepisce come impianto), alterandone in maniera non decisiva i contorni ed eliminando alcune sviste che nell'esercizio concreto dell'attività appaiono alquanto negative.

L'innovazione che si propone all'attenzione della Commissione riguarda le funzioni dell'adunanza plenaria come disciplinate dall'alinfa 2.1 del paragrafo in esame laddove si prevede che essa proceda alla archiviazione dell'esposto per intervenuta prescrizione o per manifesta infondatezza, ovvero disponga il richiamo verbale e, ove non addivenga ad alcuna di tali tre opzioni, disponga (sempre l'adunanza plenaria) la formazione della sezione e l'individuazione del consigliere istruttore.

E' evidente che, pur non essendo esplicitate altre funzioni obbligatorie dell'adunanza plenaria (ad es. l'approvazione, a inizio consigliatura, del piano tabellare di formazione delle sezioni su proposta del presidente), quest'ultima possa svolgere un ampio numero di compiti, dettagliabili – in maniera esemplificativa e non esaustiva – in sede di decretazione e di successiva regolamentazione attuative.

Occorre però porre l'attenzione sul fatto che la prescrizione o la manifesta infondatezza dell'esposto rappresentano episodi tutt'altro che rari nell'attività del Consiglio Distrettuale (in media ben oltre il 50% degli esposti risultano manifestamente infondati, molti di meno già prescritti all'atto della presentazione).

Appare allora singolare – ed inutile – gravare un numero elevato in Consiglieri (secondo le nuove norme alcuni CDD avranno un organico vicino ai cinquanta consiglieri, mentre già ora alcuni superano i quaranta) del compito di esaminare uno per uno tutti gli esposti (solo a Firenze ne entrano in media una cinquantina al mese), di deliberare quali archiviare perché macroscopicamente infondati e quali invece mandare a sezione nominando il consigliere istruttore.

Invero va osservato che il sistema dell'attribuzione alla adunanza plenaria della cognizione degli esposti manifestamente infondati delineato dalla Legge n. 247 del 2012, ancorchè anch'esso problematico, aveva una sua ragion d'essere a fronte della farraginoso ed articolata regolamentazione della fase istruttoria preliminare e della fase istruttoria formale, entrambe connotate da scansioni temporali lunghe (alcuni mesi come minimo) che oggi intralciano non poco la speditezza dell'*iter* procedimentale. In tale situazione ha un senso attribuire la cognizione degli esposti evidentemente infondati ad un organo particolare e solo dopo tale vaglio disporre la prosecuzione del procedimento con l'assegnazione a sezione.

Va però evidenziato che oggi (*de jure condito*) non tutti gli esposti vengono deliberati dall'adunanza plenaria ma soltanto quelli che il Presidente, dopo aver letto tutti quelli introitati, ritiene di portare in decisione immediata; inoltre che oggi è sempre il presidente, e non l'adunanza plenaria, a disporre l'assegnazione dell'esposto a sezione e ciò sia per le segnalazio-



*Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense  
per il Distretto della  
Corte di Appello di Firenze  
Il Presidente*

ni che non ritiene suscettibili di definizione diretta, sia per quelle per le quali l'adunanza plenaria non accolga la proposta di definizione formulata dal presidente. Sistema che esonera l'adunanza plenaria da un esame ed una discussione defatiganti su tutti i fascicoli introitati dal Consiglio, così come esonera i consiglieri dallo studio di tutti i fascicoli introitati, buona parte dei quali andranno comunque a sezione, con dispendio inutile di energie e di tempo per ciascuno; per non considerare possibili problemi in ordine alle esigenze di segretezza delle vicende e di riservatezza dei soggetti coinvolti, che certamente vedono aumentato il rischio di violazioni, ancorchè incolpevoli.

Se dunque nel sistema attuale, a causa della complessità e lunghezza della fase istruttoria, la pronta definizione dei fascicoli "inutili" può essere conseguita attraverso l'adunanza plenaria prima della assegnazione del fascicolo a sezione, tale esigenza, con il sistema delineato nella proposta di riforma che prevede una istruttoria rapida ed agile, priva di defatiganti passaggi intermedi, appare insussistente in quanto con l'assegnazione immediata del fascicolo a sezione il consigliere istruttore impiega pochissimo tempo a determinarsi sulla proposta di archiviazione e la sezione, composta da 3 (e non 40 o 50) consiglieri, può deliberare su di essa in tempi estremamente rapidi e con minori rischi di violazioni soprattutto della riservatezza delle situazioni oggetto di valutazione, non di rado contenenti anche dati sensibilissimi.

In altre parole si ritiene che con il pregevole assetto procedimentale proposto dal DDL quanto alla composizione delle sezioni (che saranno molte di più rispetto ad ora sia per il maggior numero di consiglieri eletti sia per il minor numero di componenti di ogni sezione) ed alla fase istruttoria (concentrata e priva di inutili passaggi obbligati), la devoluzione della cognizione all'adunanza plenaria di tutti gli esposti per la individuazione di quelli macroscopicamente infondati (una volta si sarebbe detto "cestinabili") e per l'assegnazione a sezione con individuazione dell'istruttore appare un inutile aggravio procedimentale foriero soltanto di rallentamento dell'*iter* procedimentale con parallelo inutile aggravio dell'impegno di ciascun consigliere e possibile incremento di rischi per la riservatezza delle persone.

La soluzione sopra prospettata consente anche la correzione di una ulteriore anomalia riscontrabile nel DDL e relativa al richiamo verbale.

Con la disciplina attualmente vigente (Legge n. 247 del 2012) il richiamo verbale è applicabile sia in adunanza plenaria, sia dalla sezione tanto nelle due fasi istruttorie che in sede di decisione dibattimentale.

Preso atto della *ratio* sottesa alla proposta che prevede la sottrazione di tale conclusione in sede di decisione dibattimentale, volendosi adottare una soluzione in qualche modo premiale a fronte della mancata opposizione all'applicazione del richiamo in sede istruttoria, si ritiene di rilevare alcuni aspetti problematici che emergono dal DDL.

Anche laddove non si condividesse la sottrazione all'adunanza plenaria della cognizione degli esposti infondati o "bagatellari" (tale è il presupposto della comminatoria del richiamo),



*Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense  
per il Distretto della  
Corte di Appello di Firenze  
Il Presidente*

la limitazione alla competenza della sola adunanza plenaria del richiamo verbale appare inutilmente afflittiva per gli incolpati: non appare seriamente revocabile in dubbio che l'esame di tutti gli esposti in adunanza plenaria possa condurre inevitabilmente, anche se involontariamente, a delle superficialità o delle incomprensioni che potrebbero condurre a non applicare il richiamo e ad assegnare il fascicolo a sezione; ciò anche laddove sia il Presidente ad avere l'iniziativa della decisione di cosa portare in adunanza plenaria e cosa invece mandare a sezione.

La limitazione alla competenza della sola adunanza plenaria potrebbe quindi privare l'incolpato della possibilità di una soluzione sostanzialmente favorevole e di notevole valore formativo (soprattutto per i colleghi più giovani) senza alcuna sua colpa e indipendentemente da qualsiasi sua azione od omissione nel procedimento.

Meglio sarebbe quindi consentire che il richiamo verbale sia applicabile anche da parte della sezione, come possibile provvedimento a fronte della richiesta del consigliere istruttore di definizione del procedimento senza emissione di citazione.

In altre parole, anche lasciando la competenza della adunanza plenaria per gli esposti di poco o nessun rilievo, appare certamente più opportuno e corrispondente allo scopo del procedimento disciplinare consentirne l'applicazione (almeno) fino alla conclusione dell'istruttoria.

Qualche perplessità, infine, si pone in ordine alla previsione di inoppugnabilità del richiamo verbale non opposto da parte dell'incolpato.

Questo aspetto deriverebbe in particolare come corollario dalla previsione contenuta nell'alea 7 dell'art. 2, c. 1, lett. cc) del Disegno di Legge n. 2629, laddove si inserisce una sorta di "patteggiamento" attraverso la "*previsione di un rito semplificato per le condotte di minima entità, che consista nella definizione del procedimento innanzi all'adunanza plenaria con motivata delibera di applicazione del richiamo verbale*" ecc.

Che si tratti di un vero e proprio "patteggiamento" emerge chiaro dal fatto che, pur rimanendosi innanzi alla adunanza plenaria, si tratterebbe di un rito diverso dalla previsione ordinaria di far decidere alla plenaria stessa anche i richiami verbali già di sua iniziativa. Ne emerge che si tratta di un rito "negoziato" tra l'incolpato e l'adunanza plenaria per concordare la definizione del procedimento.

Ferme restando le obiezioni di merito già svolte nella scheda illustrativa, cui rinvio, sorgono due ulteriori problemi procedurali:

- 1) la competenza dell'adunanza plenaria comporta che non vi sia un istruttore designato che possa interloquire con colui che intende accedere al "rito semplificato" il che significa che tale interlocutore sarà il presidente del CDD o un suo delegato;
- 2) all'adunanza plenaria è ontologicamente preclusa – oggi è così ed è congruente con il sistema che prevede una netta differenziazione di competenze tra plenaria e sezio-



*Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense  
per il Distretto della  
Corte di Appello di Firenze  
Il Presidente*

ni – ogni attività istruttoria (se un fascicolo deve essere istruito, allora va a sezione dove c'è l'istruttore che procede).

Allora, posto che tutte le argomentazioni che sostengono questo “patteggiamento” fanno leva sulla semplificazione e sull'effetto deflattivo, ci si chiede quale semplificazione possa esserci in un rito che, affiancandosi all'ordinaria previsione (secondo cui l'adunanza plenaria procede in via immediata e preventiva all'esame diretto del fascicolo con decisione *ex officio* della conclusione del procedimento per manifesta infondatezza o con richiamo verbale), comporti la necessaria istruttoria con interlocuzione dell'incolpato con il Presidente (che può nominare un delegato e che si studia la pratica e interloquisce – con i tempi necessari – con l'istante), magari con la convocazione specifica dell'adunanza plenaria per la decisione della singola pratica, per poi raggiungere lo stesso risultato.

Ma se il fascicolo va subito in sezione, senza il filtro obbligatorio e complicato dell'adunanza plenaria, non si vede perché tutto non possa essere definito direttamente ed immediatamente con l'istruttore della sezione e deciso agilmente e rapidamente con la convocazione di 3 consiglieri anziché di un'assemblea plenaria di 30 o 40 persone.

A non diversa conclusione si perviene laddove si volesse rendere questo “rito semplificato” esperibile non dinanzi all'adunanza plenaria ma nella fase istruttoria avanti alla sezione: infatti ci si chiede come potrebbe atteggiarsi un “rito semplificato” in una situazione procedimentale già connotata dalla massima agilità e semplicità, visto che secondo la previsione di entrambi i disegni di legge l'istruttore procede all'istruttoria direttamente all'esito della quale propone motivata richiesta di archiviazione o formula l'incolpazione ed emette direttamente la citazione per il dibattimento.

Un rito semplificato dovrebbe necessariamente regolamentare la indispensabile interlocuzione tra il segnalato e l'istruttore (che già costituisce elemento necessario dell'istruttoria ordinaria) per concordare l'esito della vicenda. Prevedere in rito specifico per regolare tali incombenti già naturalmente presenti nella previsione del rito ordinario appare di difficile comprensibilità.

Inoltre va segnalato un ulteriore aspetto, tutt'altro che marginale: sia che tale rito speciale si svolga davanti all'adunanza plenaria, sia che si svolga avanti alla sezione, manca in ogni caso un elemento fondamentale, dal quale né il segnalato, né l'istruttore, né il collegio decidente possono prescindere: il capo di incolpazione.

Va da sé che nell'economia di qualsiasi “patteggiamento” la cosa essenziale sia la definizione del *thema decidendum*. Sia che il rito speciale debba svolgersi avanti all'adunanza plenaria, sia avanti alla sezione, occorre comunque che venga formulata una incolpazione sulla quale poi il segnalato possa determinarsi se addivenire o meno alla soluzione concordata.

Va rilevato che, sul piano pratico e quindi applicativo, dal semplice esposto e dagli eventuali documenti allegati non è sempre facile estrapolare con immediatezza il profilo deon-



*Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense  
per il Distretto della  
Corte di Appello di Firenze  
Il Presidente*

tologico che si assume violato: considerando che oggetto della responsabilità disciplinare non sono solo i comportamenti materiali, positivi od omissivi, ma assai spesso anche l'essere della persona (quando si parla di principi etici l'essere è insito nella questione), appare evidente che non sempre il segnalato è nella condizione di potersi determinare sulla scelta da fare, senza il riferimento di una incolpazione determinata e precisata.

Ma davanti all'adunanza plenaria l'incolpazione manca per definizione, e quindi manca in radice la base sulla quale il segnalato possa determinarsi.

Davanti alla Sezione, invece, l'incolpazione (vds. alinea 2.2 del disegno di legge n. 2629) rappresenta l'atto conclusivo dell'intera istruttoria ("*...ovvero formuli il capo di incolpazione, provvedendo alla citazione dell'incolpato*"). Il che significa che lo stesso risultato si raggiunge fisiologicamente con l'istruttoria ordinaria senza bisogno di un rito speciale.

Invero questo "patteggiamento" unito alla previsione che in sede dibattimentale sia preclusa l'applicazione del richiamo verbale, vuole suscitare un effetto deterrente: "se si va avanti ti giochi il richiamo".

Viste però le incongruità sopra delineate in merito a tale procedimento speciale, non si vede perché il richiamo non possa essere applicato anche in sede dibattimentale sacrificando in modo irrimediabile quell'effetto formativo, soprattutto nei confronti dei giovani colleghi, cui si è accennato in precedenza.

Tornando alla limitazione dell'applicabilità del richiamo verbale solo ad alcune fasi del procedimento, sul piano pratico occorre segnalare come non siano affatto rari i casi in cui proprio durante il dibattimento le vicende dedotte si ridimensionino drasticamente, talvolta elidendosi del tutto e talaltra ridimensionandosi molto significativamente, quando i testimoni a carico (*in primis* l'esponente) non risultano superare il vaglio critico dell'esame dibattimentale.

Anche in tale contesto, privare l'incolpato della possibilità di una soluzione adeguata e favorevole, senza che sia addebitabile a lui alcun rimprovero per tale provazione, appare incongruo ed inopportuno.

Rilevando poi che il richiamo verbale non opposto dall'incolpato risulta non impugnabile dalle altre parti del procedimento (Consiglio dell'Ordine e Pubblico Ministero), occorre anche sul punto qualche rilievo.

Se è evidente la *ratio* premiale (sottolineata anche nella relazione illustrativa alla proposta di Legge n. 2432 (rel. On.le Pittalis e aa.), e quindi deflattiva, di tale preclusione, non di meno si segnala come non siano affatto rari i provvedimenti di richiamo verbale applicato dall'adunanza plenaria o dalle sezioni in sede predibattimentale che vengono impugnati dal Consiglio dell'Ordine, così come non sono rare le riforme di tali decisioni da parte del Consiglio Nazionale Forense.

In realtà si fatica non poco a considerare tali intenti premiali e deflattivi compatibili con i principi sottesi alla deontologia professionale, alla tutela della collettività, della funzione e



*Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense  
per il Distretto della  
Corte di Appello di Firenze  
Il Presidente*

dell'immagine della categoria. Soprattutto ove si consideri che necessità deflative del carico procedimentale non paiono attuali con il già rilevato e positivo aumento dell'organico e riduzione del numero dei componenti delle sezioni, con correlativa possibilità di costituire un numero molto più ampio di sezioni rispetto all'attualità.

Si propone qui di seguito uno schema recante la sintesi delle disposizioni contenute nel DDL con a fianco i rilievi, in positivo o in negativo, che si ritiene di sottoporre alla Onorevole Commissione.

Nella esposizione si è mantenuta la numerazione degli alinea del paragrafo cc) dell'art. 2, c. 1, per facilitarne la lettura.

Quanto al profilo sopra delineato relativo alla ritenuta inutilità della devoluzione alla cognizione dell'adunanza plenaria degli esposti macroscopicamente infondati, si sono inserite due opzioni: la formulazione di una proposta di testo che rispecchi quanto sopra detto ovvero, subito sotto, gli emendamenti che si ritengono comunque indispensabili ove venisse deciso di mantenere l'attribuzione all'adunanza plenaria della cognizione degli esposti di rapida definizione.

TESTO DDL	NOTE
1) l'attribuzione della potestà disciplinare ai consigli distrettuali di disciplina forense, aventi sede nel capoluogo distrettuale e composti da membri eletti dai consigli dell'ordine circondariali entro il 31 dicembre del primo anno della consiliatura ordinaria in numero parametrato ai componenti del consiglio dell'ordine e nel rispetto dell'equilibrio di genere, secondo modalità di elezione determinate con regolamento del Consiglio nazionale forense nel rispetto dei seguenti principi: 1.1) che il mandato abbia durata triennale e che i consiglieri non possano essere eletti consecutivamente per più di tre volte;	Sostanza immutata.  Da rilevare che la data del 31 dicembre per le elezioni (con conseguente presa di funzioni al 1 gennaio successivo) appare inopportuna in quanto un congruo periodo di alcuni mesi prima dell'assunzione delle funzioni sarà utile per la formazione specifica dei Consiglieri eletti che, altrimenti, si sposterebbe necessariamente nei primi mesi di attività del Consiglio, con evidente perdita di efficacia della sua azione.  Positivo: sarebbe però opportuno prevedere che l'ineleggibilità per compimento del terzo mandato consecutivo abbia una durata non superiore al triennio (meglio di un anno): ciò consente di assicurare il ricambio nella funzione e contemporaneamente di non disperdere professionalità acquisite e preziose.



*Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense  
per il Distretto della  
Corte di Appello di Firenze  
Il Presidente*

<p>1.2) che non siano eleggibili coloro che abbiano subito una sanzione disciplinare definitiva, non siano in regola con l'assolvimento degli obblighi formativi e con gli oneri dichiarativi e contributivi nei confronti del consiglio dell'ordine e di Cassa forense;</p>	<p>Positivo</p>
<p>2) L'Adunanza plenaria</p>	<p>Si propone l'abrogazione dell'attuale formulazione dell'alinea 2.1) e la sua sostituzione con il seguente: 2.1) che il Presidente del CDD disponga l'assegnazione dei procedimenti alle sezioni secondo principi di automaticità, rotazione e trasparenza e la nomina del consigliere istruttore, che non deve appartenere al medesimo ordine circondariale dell'incolpato.</p>
<p>2) che il consiglio di disciplina operi in adunanza plenaria o attraverso sezioni giudicanti composte da tre membri effettivi e due supplenti, senza la partecipazione dei consiglieri appartenenti al medesimo ordine circondariale del segnalato, secondo modalità di funzionamento stabilite con regolamento del Consiglio nazionale forense che preveda: 2.1) che l'adunanza plenaria deliberi la prescrizione dell'azione disciplinare o la sua manifesta infondatezza o applichi il richiamo verbale oppure l'assegnazione del procedimento secondo principi di automaticità, rotazione e trasparenza alla sezione e la nomina del consigliere istruttore, che non deve appartenere al medesimo ordine circondariale del segnalato;</p>	<p>La riduzione dei componenti delle Sezioni è molto positiva.</p> <p>Che solo l'Adunanza Plenaria possa applicare il richiamo verbale appare errato: può capitare che l'AP, con difese solo parziali o talvolta assenti, non ritenga possibile un'applicazione di un richiamo verbale e mandi a Sezione una vicenda che invece, alla luce delle difese successive, la merita ampiamente; così si crea un danno grave all'incolpato. non sono rari i casi di richiamo verbale – come anche di archiviazione – proposti dal CI ancora prima dell'invio della lettera art. 15 all'incolpato. Anche fare deliberare all'AP l'assegnazione a Sezione è una profondamente errato: significa che l'AP deve leggere tutti i</p>



*Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense  
per il Distretto della  
Corte di Appello di Firenze  
Il Presidente*

<p>2.2) che il consigliere istruttore, responsabile della conduzione della fase istruttoria preliminare secondo modalità che consentano la partecipazione e l'esercizio delle facoltà difensive all'iscritto, nei sei mesi dalla nomina proponga alla sezione motivata richiesta di archiviazione ovvero formuli il capo di incolpazione provvedendo alla citazione dell'incolpato;</p> <p>2.3) che la sezione all'esito dell'istruzione dibattimentale pronunci decisione di non luogo a provvedere, commini la sanzione o se dall'istruttoria emergano fatti nuovi e diversi rimetta gli atti al presidente per la designazione di diversa sezione giudicante;</p>	<p>fascicoli e deliberare sul punto. L'attuale disciplina prevede che tali incombenzi siano appannaggio del Presidente (art. 11 Reg. CNF 2/2014) ed è necessario che non muti.</p> <p>Accettato che il richiamo verbale – che poi verrà atteggiato come provvedimento non impugnabile (se non opposto dall'incolpato, il COA e il PM non potranno impugnarlo) - non sia applicabile in sede dibattimentale (ciò che nelle intenzioni dovrebbe indurre il CI a mandare avanti solo le cose serie) deve poter proporre anche il richiamo verbale fino alla formulazione dell'incolpazione mediante la citazione</p> <p>Va rilevato che la fase istruttoria diventa unica (non più preistruttoria e istruttoria formale) ed è molto semplificata sul piano procedimentale.</p> <p>Questo comporterà: a) una maggiore attenzione del CI nell'istruzione del procedimento da mandare poi alla Sezione; b) la necessità di una regolamentazione di dettaglio da parte del CNF sulle garanzie difensive predibattimentali; c) una salutare concentrazione dei tempi istruttori eliminando le delibere intermedie di Sezione; d) una più chiara terzietà della Sezione giudicante rispetto alla vicenda che fino ad ora non avrà conosciuto.</p> <p>Manca, come detto, la possibilità che il consigliere istruttore proponga il richiamo verbale</p>
<p>3) la disciplina della competenza secondo il criterio di prevenzione o attribuita al</p>	<p>Sostanzialmente invariato.</p>



*Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense*  
*per il Distretto della*  
*Corte di Appello di Firenze*  
*Il Presidente*

<p>consiglio di disciplina viciniore qualora la notizia di illecito riguardi o provenga da un iscritto che riveste cariche istituzionali. L'azione disciplinare sui consiglieri nazionali si svolge innanzi al Consiglio nazionale forense;</p>	<p>Positivo l'ampliamento dei soggetti segnalati per i quali vige competenza speciale Secondo la proposta n. 2432 Pittalis (art. 71, c. 2): Delegati Cassa, componenti OCF, COA, CDD, e quando segnalazione proviene da Consigliere Nazionale Forense del Distretto</p>
<p>4) la disciplina dei rapporti con il processo penale secondo il principio di autonomia rispetto allo stesso, con previsione di motivata sospensione del procedimento disciplinare per fini di acquisizione istruttoria non oltre la definizione del giudizio penale di primo grado e riapertura del procedimento in ipotesi di conflitto di giudicati;</p>	<p>Rimane la sospensibilità dell'istruttoria o del dibattimento per soli fini di acquisizione di atti, ma si estende non più fino a due anni ma fino alla sentenza di primo grado</p>
<p>5) la disciplina della prescrizione secondo i seguenti criteri direttivi: 5.1) l'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto e in nessun caso il termine ordinario può essere prolungato di oltre un quarto senza computarvi il tempo in cui il procedimento disciplinare è sospeso;</p> <p>la prescrizione è interrotta con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito, la notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina, e della sentenza pronunciata dal Consiglio nazionale forense e che da ogni atto interruttivo decorre un nuovo termine di prescrizione;</p>	<p>Disciplina sostanzialmente invariata Non si prevede (ancora) la sospensione della prescrizione in caso di rinvio per legittimo impedimento richiesto dalla difesa. (la proposta n. 2432Pittais la prevede per 60 giorni, tempo che può risultare non sufficiente a trovare una data di rinvio per la Sezione, soprattutto n periodo pre-feriale; v art. 84, c. 4). La sospensione della prescrizione avrebbe effetto disincentivante per le istanze di rinvio, che invece sono molte e costringono all'applicazione di principi di diritto, di derivazione penalistica, poco aderenti alla natura del procedimento disciplinare.</p> <p>La sentenza della Cassazione continua a non avere effetto interruttivo</p>



*Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense  
per il Distretto della  
Corte di Appello di Firenze  
Il Presidente*

6) la disciplina delle sanzioni erogabili secondo un criterio di graduazione;	Invariato
7) la previsione di un rito semplificato per le condotte di minima entità, che consista nella definizione del procedimento innanzi all'adunanza plenaria con motivata delibera di applicazione del richiamo verbale nei confronti dell'iscritto che non abbia già subito due volte lo stesso provvedimento, opponibile dallo stesso e non impugnabile;	Si introduce una sorta di "patteggiamento", di ben difficile compatibilità con gli scopi ed i fondamenti della deontologia anche, ma non solo, in relazione alla inoppugnabilità del provvedimento. vds. note precedenti, alinea 2.1 e 2.2, e proposta relativa alla incompetenza della adunanza plenaria per le definizioni anticipate. Inutilità della previsione di un rito speciale per raggiungere un risultato già conseguito con il rito ordinario.
8) l'introduzione dell'istituto della riabilitazione dell'iscritto condannato in via definitiva a sanzione diversa dalla radiazione, ottenibile per una sola volta e di competenza del consiglio dell'ordine di iscrizione al momento in cui la stessa è divenuta definitiva;	Favorevole: serve a mitigare le conseguenze delle sanzioni, anche non interdittive, sulle facoltà dell'avvocato (notifiche in proprio difese id ufficio, patrocinio a spese dello Stato, ecc.)
9) la disciplina di tutte le fasi del procedimento innanzi ai consigli di disciplina prevedendo: 9.1) l'obbligo dell'autorità giudiziaria di dare immediata e circostanziata notizia al consiglio distrettuale competente quando nei confronti di un iscritto è esercitata l'azione penale, è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza, sono effettuati perquisizioni o sequestri, sono emessi provvedimenti che definiscono il grado di giudizio; 9.2) l'attribuzione di poteri istruttori e la previsione di ampie garanzie difensive per l'incolpato fin dalla fase di comunicazione della notizia dell'illecito ivi compresa la facoltà di nomina di proprio difensore;	Conferma l'esistente



*Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense  
per il Distretto della  
Corte di Appello di Firenze  
Il Presidente*

9.3) la facoltà di partecipazione al procedimento del Consiglio dell'ordine dell'iscritto e della Procura della Repubblica anche mediante impugnazione della decisione del consiglio di disciplina	In questa formulazione, sibillina, non è chiaro se anche il COA potrà partecipare al dibattimento. L'attuale formulazione, con la congiunzione "anche", sembra propendere per l'ammissibilità di inserire nel regolamento attuativo tale facoltà per il COA
9.4) L'interruzione del procedimento disciplinare innanzi al consiglio distrettuale di disciplina e conseguente sospensione della prescrizione in seguito alla cancellazione dall'albo, o registro dell'iscritto, dopo la comunicazione della notizia dell'illecito e le modalità di riattivazione dello stesso in caso di reinscrizione;	Criticità applicative: manca un Registro Nazionale dei cancellati e/o radiati al quale i COA possano attingere notizie in caso di domanda di iscrizione di soggetto cancellato che si iscrive in Ordine diverso.
9.5) l'applicazione in via suppletiva delle norme del codice di procedura penale, se compatibili, ivi compresa la disciplina del legittimo impedimento dell'incolpato o del suo difensore e dei suoi effetti sul corso della prescrizione;	Sostanzialmente invariato
9.6) la disciplina dei casi di astensione e ricusazione;	
9.7) la previsione che ogni provvedimento, comunicazione o notifica del consiglio distrettuale di disciplina sia effettuato alle parti a mezzo posta elettronica certificata e, solo in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con ufficiale giudiziario;	Positivo: l'attuale LPF indica per prima la notifica a mezzo ufficiale giudiziario...



*Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense  
per il Distretto della  
Corte di Appello di Firenze  
Il Presidente*

<p>9.8) l'ampliamento dei termini di impugnazione di ogni decisione disciplinare;</p>	<p>Non se ne vede il motivo, anche considerando che è l'unico termine della fase avanti al CDD cui si applica la sospensione feriale.</p>
<p>9.9) la disciplina della sospensione cautelare nel caso di applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale, nel caso di applicazione di pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, o applicazione di misura di sicurezza, nonché nel caso di condanna in primo grado per reati propri del difensore o condanna penale definitiva non inferiore a tre anni;</p>	<p>Oltre ai reati propri del difensore (quindi reati commissibili soltanto dal soggetto portatore della qualifica normativa, es. infedele patrocinio, ecc.) sarebbe opportuno inserire anche i reati occasionati dall'attività professionale (es. peculato dell'amministratore di sostegno; appropriazione indebita di somme del cliente, favoreggiamento personale o reale, riciclaggio, ecc.)</p>
<p>9.10) che le decisioni disciplinari di condanna siano esecutive senza necessità di alcun ulteriore avviso all'incolpato, a decorrere dalla scadenza dei termini per la proposizione del ricorso al Consiglio nazionale forense, a seguito di mancata riassunzione del giudizio in caso di interruzione o cassazione con rinvio e dalla notifica all'iscritto della sentenza del Consiglio nazionale forense;</p> <p>9.11) la disciplina della fase di esecuzione e pubblicità delle sanzioni attribuendo la competenza esclusiva a provvedervi al consiglio dell'ordine dell'iscritto e regolandone forme di comunicazione e pubblicità, stabilendo che in caso di più sanzioni si sconti prima quella divenuta esecutiva per prima e che siano detratti il periodo di sospensione cautelare e di sospensione o radiazione</p>	<p>Questa parte è innovativa e poco chiara; inoltre ci si chiede con che modalità e in che termini possa essere scomputata la sanzione della <b>radiazione</b> presofferta per il medesimo fatto e/o per fatti successivi e diversi</p>



*Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense  
per il Distretto della  
Corte di Appello di Firenze  
Il Presidente*

<p>presofferta per il medesimo fatto, il periodo della misura dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'autorità giudiziaria per il medesimo fatto e non coincidente con provvedimenti di sospensione irrogati in sede disciplinare, il periodo di sospensione cautelare e di sospensione o radiazione presofferte per fatti diversi e successivi, il cui procedimento si sia concluso con decisione o sentenza irrevocabile di proscioglimento nel merito.</p>	
<p><b>Codice deontologico</b> Art. 2, c. 1, lett. c): prevedere che il Consiglio nazionale forense, sentiti gli ordini circondariali, emani ed aggiorni periodicamente il codice deontologico e ne curi la diffusione;</p>	<p>Molto sintetico</p>

Ringraziando per l'attenzione,

Il Presidente del CDD  
(Avv. Fabio Azzaroli)